

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

Oggetto: Convenzioni con l'Ass. " Opere Caritative Francescane o.d.v. " per la gestione della Casa Alloggio " Il Focolare " di Ancona e di n. 5 Alloggi P.R. per persone affette da HIV/ AIDS e patologie correlate : triennio 2024 - 2026.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dell'Integrazione Socio Sanitaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio e, quivi, integralmente richiamate, lo schema di Convenzione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (**All 1**), con la Casa Alloggio "Il Focolare", gestita dalle "Opere Caritative Francescane o.d.v." e destinata a malati di AIDS e patologie correlate.
3. Approvare, altresì, l'allegata proposta di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto (**All.2**), per l'erogazione di prestazioni assistenziali a favore di malati di AIDS/HIV e patologie correlate, presso la Casa Alloggio "Il Focolare" di Ancona e presso i n. 5 Alloggi Protetti Riservati (D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007, DGRM n.997/2009 e DGRM 293/2011), come di seguito indicati:

N.	Ubicazione	Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ancona
1	Ancona – Via .G.Bruno, 40 int.4	n.6 del 28.10.14
2	Ancona – Via G. Bruno 38 int.1	n. 2 del 26.08.2013
3	Ancona - Via G. Bruno 38 int. 3	n. 3 del 26.08.13
4	Ancona - Via Indipendenza 5	n.8 del 07.07.10
5	Ancona - Via G. Pergolesi 13	n.2 del 05.05.2020



4. Prendere atto che con l'art.42 della L.R.19/2022 *“alla data del 31/12/2022 l’ASUR (Azienda sanitaria unica regionale) è soppressa e dal 1°Gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende Sanitarie territoriali che subentrano all’ ASUR senza soluzione di continuità”*;
5. Dare atto che con DMS 26/09/2023, che modifica il DMS 19/12/2022 *“Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*, è stato prorogato al 31/03/2024 il termine assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute (DL 502/92, artt.8-quater co.7 e 8-quinquies co. 1-bis) e che con la L.18/2024 di conversione del DL 215/2023, il suddetto termine è stato prorogato ulteriormente al 31/12/2024;
6. Prendere atto della DGRM 1411/2023 *“L.R. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art.7, co.1 e 2 della L.R.21/2016 – Modifica delle DDGGRR 1194/2020 e 1047/2022”* che stabilisce, tra l’altro, di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all’esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali e che *“ nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all’esercizio rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionali in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini”*;
7. Prendere ulteriormente atto che con DGRM n.1447 del 30/09/2024 *“Aggiornamento della tariffa relativa alle Residenze collettive per persone malate di AIDS (RC). Modifica alla DGR 561/2007..”*.

- le tariffe a far data dal 1 giugno 2024 sono state modificate così come sotto descritto:

Denomin. livello assistenziale e cod. R.R. 1/2018	Denomin. livello assistenziale e cod DGR 289/2015	Quota attuale SSR (€)DGR 561/2007	Quota SSR (€) aggiornata	Quota complessiva attuale (€) DGR 561/2007	Quota complessiva (€) aggiornata
Residenza collettiva per malati AIDS (RC)	RC-Residenze collettive o case alloggio per malati AIDS	€ 132,45	€ 140,26	€ 132,45	€ 140,26

- è stato stabilito che, per ciascuna AST, la spesa annua per l’acquisto delle prestazioni residenziali, semiresidenziali e territoriali – ambulatoriali per persone con infezione da HIV, non potrà eccedere la spesa complessivamente rendicontata in sede di bilancio di esercizio dell’anno 2023 nella medesima area.
8. Dare atto che il competente servizio sanitario, evidenzia che gli interventi in atto sono tutti connotati dal carattere d’urgenza e improcrastinabilità dell’intervento, per le condizioni socio-sanitarie in cui versano i pazienti, per cui non si intravede la possibilità di percorsi assistenziali alternativi rispetto a quelli in atto e che attuerà tutti gli interventi possibili necessari al rispetto del budget di cui al punto n. 7; l’ UOC Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari attuerà un costante monitoraggio della spesa.
 9. Dare atto che le Convenzioni di cui sopra, conformi allo schema tipo approvato con DM 13/09/1991 e con DGRM 1305/2004, hanno effetto dal 01/01/2024 al 31/12/2026, fatto salvo quanto previsto dall’art.7, specificando inoltre che la loro efficacia rimane risolutivamente condizionata all’applicazione del Decreto del Ministero della Salute 19/12/2022, ad oggetto *“ Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”* e alla piena applicazione della L.118/2022 in materia di mercato e concorrenza;
 10. Dare atto, inoltre, che tali accordi hanno valenza aziendale e che, pertanto, sono validi per tutte



le AST eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dall'AST competente.

11. Fare rinvio al Dirigente Strutture Private Accreditate per la liquidazione delle prestazioni fatturate dall'Ente gestore, previa attestazione rilasciata dal Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche AST Ancona o persona da lui delegata, in relazione alla corretta erogazione delle prestazioni stesse, in favore degli assistiti di questa AST Ancona.
12. Dare atto che il costo connesso all'esecuzione degli accordi contrattuali in oggetto, viene previsto tenuto conto degli ospiti in carico all'AST Ancona e delle tariffe/quote di compartecipazione sanitaria, nel modo che segue:

Anno 2024:

- € 132,45 * 9 p.l.* 152 gg. (01/01/2024 -31/05/2024) = € 181.191,60 e € **140,26** * 9 p.l.* 214 gg. (01/06/2024 -31/12/2024) = € 270.140,76 per un totale di **451.332,36 annui** – Casa Alloggio Il Focolare – ORPS 600275
- € 58,96 *5 *366 = **107.896,00 annui** per i n. 5 Alloggi Protetti Riservati - L'ulteriore quota sociale di € 15.225,60 (€ 10,40 X 366 gg. X 4) è corrisposta all'Ente Gestore direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza, come da art. 8 della convenzione medesima.

Anni 2025 – 2026:

- € 140,26 * 9 p.l.* 365 gg.= € **460.754,10**– Casa Alloggio Il Focolare – ORPS 600275
 - € 58,96 *5 *365 = **107,602,00 annui** per i n. 5 Alloggi Protetti Riservati - L'ulteriore quota sociale di € 15.184,00 (€ 10,40 X 365 gg. X 4) è corrisposta all'Ente Gestore direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza, come da art. 8 della convenzione medesima.
13. Prendere atto che il costo medesimo fa riferimento al conto 0505100103 e fa carico al budget assegnato all'AST Ancona per ciascuna annualità di vigenza degli Accordi, fermo restando che i tetti di spesa annui, saranno se necessario, adeguati al contenuto di nuove e superiori disposizioni della Regione in merito alla determinazione delle risorse finanziarie del SSR, in quanto atti presupposti e determinanti ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92.
 14. Notificare il presente atto al Comune di Ancona ed al Dipartimento di Prevenzione di Ancona, come da art. 7 della convenzione (All.ti 1 e 2).
 15. Dare atto che a norma dell'art. 39 comma 8 della L.R. n. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Alno on line aziendale;
 16. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art. 3 - ter, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. .

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.Giovanni Stroppa)

Il Direttore Amministrativo

(Dott.ssa Sonia Piercamilli)

Il Direttore Sanitario

(Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)

Il Direttore Socio - Sanitario

(Dr. Massimo Mazzieri)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE



U.O.C. CONVENZIONI CON STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E TRASPORTI SANITARI

Normativa e atti di riferimento:

- D.P.R. 309/1990 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
- L.135/90 concernente programma di interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS;
- DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

- DGR 747/04: “Adozione del riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”;
- Decreto Ministero della Sanità 13/09/1991;
- Delibera amministrativa del Consiglio Regionale Regione Marche n.145/97
- Deliberazione Amministrativa n.138 del 14.7.2004 “ Progetto HIV/AIDS: criteri e modalità per il conferimento dei contributi per interventi di prevenzione, Assistenza Domiciliare e sorveglianza (Anni 2004-2006)
- DGRM 1305 del 9.11.2004 concernente progetti AIDS e conferimento contributi;
- DGRM n.1704 del 28.12.2005
- Determina n.785/DGASUR del 31.12.2005
- DGRM 1388 del 26/11/2007
- DGRM 561 del 28.5.2007
- Direttiva 1 del 22.1.2008
- DGRM 997 del 15.6.2009
- Decreto n.86/SO4 del 20.7.2009
- DGRM 293 del 8.3.2011: “ Attuazione DA 138/2004 e DGR 1305/2004 in materia HIV/AIDS – Linee d’indirizzo per la continuità dell’assistenza”;
- Nota Prot. n.12111 del 31.5.2011 del Direttore Amministrativo ASUR
- Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n.2/AST del 23.3.2012;
- Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n. 46/AST del 27.03.2013 e n. 243/AST del 28/11/2013;
- Decreto del Dirigente del PF Disagio Sociale n. 51 del 22/04/2014 e n. 138 del 17/09/2014;
- Determina DG/ASUR n. 756 del 04/11/2015 “ Staff della Direzione dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria – Approvazione” ;
- DGRM 1221 del 30.12.2015;
- LR 21 del 30/09/2016: “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;
- DGRM 716 del 26/06/2017 “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502". Recepimento e prime disposizioni attuative”
- DGRM 1105 del 25/09/2017 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – DGR 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- DGR 937 del 20/07/2020 “L.R. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) – Manuale Autorizzazione Strutture Sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, Strutture Socio-Sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semi-residenziale (parte C: requisiti generale e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”;
- DGR 938 del 20/07/2020 “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett.b)-Manuale Autorizzazione Strutture Sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o



mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semi-residenziale (parte C: requisiti specifici delle strutture per Anziani /Fragilità, Adulti (Hospice – Malati HIV))”.

- Det. ASUR DG 55/2021: “Convenzioni con l’Associazione “Opere Caritative Francescane o.d.v.” per la gestione della Casa Alloggio “Il Focolare” di Ancona e di n.4 Alloggi P.R. per persone affette da HIV/AIDS e patologie correlate: triennio 2021-2023.
- LR.19 del 08/08/2022: “Organizzazione del servizio sanitario regionale”
- DMS 19/12/2022: “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;
- DGRM 1411 del 30/09/2023: “LR n.21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art.7 co.1 e 2 della LR 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022.”
- L.18/2024 “Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30/12/2023 .215 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”
- DGRM 1447 del 30/09/2024: “Aggiornamento della tariffa relativa alle Residenze collettive per persone malate di AIDS (RC). Modifica alla DGR 561/2007 ” Attuazione DA n.138/2004 e DGR 1305/2004 – Criteri e modalità conferimento contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza HIV”.
- DGRM 1450 del 30/09/2024 “L.R. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 co.1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023.
- Decreto ARS 128 del 21/11/2024: “Attuazione L.135/90 e DGR 293/2022 – Interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS. Impegno di euro 1.300.000,00 a titolo di contributo per assistenza territoriale/domiciliare presso strutture in convenzione, capitolo 2130110884, Bilancio 2024/2026, annualità 2024.
- Legge n.193 del 16/12/2024 ad oggetto “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”;
- Decreto legge 27/12/2024 n.202, convertito con modificazioni dalla L.21/02/2025 n.15 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;
- Nota della Regione Marche acquisita al prot. AST 748 del 03/01/2025 ad oggetto: “DGR 1450/2024 – Proroga del termine per la presentazione delle richieste dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, socio- sanitarie e sociali, pubbliche e private”.
- Determina DG AST AN n.36 del 31/01/2025 “Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2025 e Bilancio pluriennale 2025 – 2027”.
- L.21/02/2025 n.15, art.4, comma 7 di conversione della legge con modificazioni del D.L. 202 DEL 27/12/2024 (cosiddetto “decreto Milleproroghe”)

Premessa

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato e sottoscritto congiuntamente dal Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’AST ANCONA e dal Dirigente l’U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari che ne assumono la responsabilità, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precippua qualità.

Motivazioni

La legge 135/90 ha disciplinato il “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” e il D.M. del 13.9.91, in attuazione della medesima, ha predisposto lo schema tipo di convenzione per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS e patologie correlate, da parte di residenze collettive o case-alloggio (all.B);

La Regione, con DGRM n.145/97: “Linee di indirizzo ed adozione dei criteri per l’attuazione del D.P.R. 7 aprile 1994 in materia di AIDS e per l’erogazione dei contributi per l’assistenza domiciliare”, ha ritenuto opportuno attuare uno specifico programma di integrazione e di potenziamento degli interventi di



prevenzione, di assistenza e di sorveglianza, in relazione alla evoluzione del fenomeno AIDS e dei relativi bisogni assistenziali,.

Con D.A. n.138/2004: “Progetto HIV/AIDS - Criteri e modalità per il conferimento dei contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza per gli anni 2004 – 2005 – 2006”, è stata prevista, tra l’altro, l’attuazione del sottoprogetto “E”, avente l’obiettivo di integrare l’assistenza domiciliare con ulteriori forme di presa in carico volte ad ampliare le attività domiciliari includendo:

- a) la consulenza ed il sostegno psicologico per una migliore adesione ai piani terapeutici ed un costante monitoraggio dell’infezione;
- b) una nuova tipologia di assistenza riabilitativa, per consentire a taluni soggetti che siano nella fase di dimissione dalla Casa Alloggio o il cui grado clinico si sia stabilizzato e non dispongano di significative risorse familiari, di poter usufruire per una fase di lunga assistenza da soli o con altri assistiti, di spazi di vita autonoma riservati e perciò di Alloggi Protetti Riservati, situati in normali contesti abitativi, che consentano di svolgere nella massima riservatezza, una normale vita lavorativa e di partecipare alle attività sociali e relazionali del territorio. Il fine è quello di mantenere l’autonomia funzionale, rallentare il deterioramento del paziente.

Il progetto regionale ha previsto di potenziare la presa in carico e di offrire una assistenza più articolata con alloggi transitori quali gli “Alloggi Protetti Riservati” da attivarsi, in via preferenziale, da parte dei soggetti gestori delle due Case Alloggio di Pesaro e di Ancona, i cui relativi costi sono ripartiti tra il SSR e Sociale.

La DGRM n.1305/04 ha approvato le linee di indirizzo attuative della Deliberazione Amministrativa n.138/04 concernente Progetto HIV/AIDS, successivamente la DGRM n.561/07 e n. 997/09 hanno previsto la continuità degli interventi di prevenzione e cura e assistenza domiciliare per i soggetti HIV/AIDS.

Nella DGR 716/2017, in attuazione dei nuovi LEA, si prevede che *“relativamente alle persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57) si deve fare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 08.03.2011 “Attuazione D.A. n. 138/2004 e D.G.R. n. 1305/2004 in materia HIV/AIDS - Linee di indirizzo per la continuità dell’assistenza”.*

Le progettualità succitate hanno previsto l’operatività di Case Alloggio e di Alloggi Protetti riservati da attivare previa stipula di convenzione conforme allo schema tipo allegato alla DGRM n. 1305/2004: il coordinamento dei servizi è affidato alla Unità Funzionale HIV/AIDS, mentre ogni ulteriore necessità di assistenza deve essere garantita nell’ambito dell’assistenza domiciliare specifica per tali soggetti, come previsto dalla Deliberazione Amministrativa n.145/97.

Si ricorda che con Determina n.217/ZT7DZONA/05 è stata costituita presso la ex Zona Territoriale 7 di Ancona l’ Unità Funzionale HIV/AIDS, a tutt’oggi, così composta:

- ✓ Responsabile: Dott.ssa Lumachini Tiziana, operatore sanitario medico, Responsabile U.O.s. “Farmacologia” presso il DDP AV2;
- ✓ Dott.ssa Pierpaoli Francesca, operatore sociale in servizio presso il DDP AV2;
- ✓ Consulente: Dr. Giacometti Andrea, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona;

Dal 2002 intercorre tra questa Azienda e l’Associazione Opere Caritative Francescane, un accordo per la gestione della Casa Alloggio “Il Focolare” di Ancona; si menziona in particolare l’ultima determina DGASUR 55 del 28/01/2021 con la quale sono stati recepite le Convenzioni con l’ Associazione Opere Caritative Francescane Onlus per la gestione della Casa Alloggio Il Focolare di Ancona (10 p.l.) e di n.05 Alloggi Protetti Riservati per persone affette da HIV/ AIDS e patologie correlate per gli anni 2021 – 2023, come sotto specificato:



La Regione, al fine di assicurare continuità alle predette progettualità di assistenza e sorveglianza delle infezioni HIV/AIDS, prevede, con specifici Decreti, l'impegno e l'assegnazione annua di contributi come da ultimo con Decreto 128 del 21/11/2024 che, segnatamente a questa AST di Ancona, assegna per l'annualità 2024 un importo di € 754.000,00 a titolo di contributo per l'assistenza presso la residenzialità "Il Focolare" e gli alloggi protetti riservati.

La Giunta Regionale con DGRM 1105/2017 ha approvato la revisione del fabbisogno delle Strutture dell'Area Sanitaria extra-ospedaliera Socio-Sanitaria e Sociale ed ha aggregato per livello di intensità di assistenza le tipologie di Strutture Residenziali e Semi-residenziali delle suddette aree, facendo riferimento allo schema concettuale della L.R. 21/2016 e s.m.i., art. 7 comma 1 lettera C) e, per quanto compatibile, al DPCM 12/01/2017.

Tale deliberazione prevede nell'ambito dell'assistenza sanitaria extra-ospedaliera "estensiva" le residenze collettive o case alloggio per malati AIDS-RC.

La Casa Alloggio "Il Focolare" - ORPS 600275 - risulta accreditata senza prescrizioni in data 05/02/2020 con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti n. 24 ad oggetto "L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018 – RINNOVO ACCREDITAMENTO DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "RESIDENZA SANITARIA TERAPEUTICA CASA ALLOGGIO IL FOCOLARE" SITUATA IN FRAZ. VARANO N. 204 COMUNE DI ANCONA (AN), PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA TERAPEUTICA A FAVORE DI MALATI DI AIDS IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N. 10 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA RC- COD.ORPS 600275)".

Con Decreto del DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI n.39/2024, si è preso atto dell'esito favorevole della verifica di compatibilità con la programmazione regionale, svolta ai sensi dell'art.8 commi 2 e 3 della L.R. 21/2016 dell'Agenzia Regionale Sanitaria per l'autorizzazione all'ampliamento di 1 posto letto RC, nella medesima struttura residenziale.

Alloggi Protetti Riservati

N.	Ubicazione	Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ancona
1	Ancona – Via .G.Bruno, 40 int.4	n.6 del 28.10.14
2	Ancona – Via G. Bruno 38 int.1	n. 2 del 26.08.2013
3	Ancona - Via G. Bruno 38 int. 3	n. 3 del 26.08.13
4	Ancona - Via Indipendenza 5	n.8 del 07.07.10
5	Ancona - Via G. Pergolesi 13	n.2 del 05.05.2020

A tal fine con nota in atti al prot. 0090470 del 22/05/2025, il Presidente dell'Associazione Opere Caritative Francescane, Padre Alvaro Rosatelli, ha chiesto il rinnovo della Convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad ammalati di AIDS e patologie correlate da parte della Casa Alloggio "Il Focolare" per 10 posti letto e n. 5 alloggi protetti riservati per gli anni 2024/2026, con riferimento ai rimborsi previsti dalla DGR 1447/2024.

Con il presente atto sottoscritto dal Direttore DDP dell'AST ANCONA e il Dirigente Resp.le U.F.T HIV/AIDS viene dato atto del permanere del fabbisogno assistenziale in favore di tutti gli assistiti ivi ospitati i questo momento tutti residenti nell'AST Ancona, motivo per cui si ritiene di dover procedere al rinnovo della convenzione con l'Associazione Opere Caritative francescane per gli anni 2024/2026 alle medesime condizioni pattuite nei precedenti Accordi contrattuali e riproposte negli schemi di Accordi allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale.

Si specifica che secondo anche quanto previsto nell'atto di fabbisogno di cui alla DGRM 1105/2017, per questa tipologia di Servizio Residenziale, in considerazione della specificità, è prevista una valenza sovra-distrettuale con riferimento all'intero territorio Regionale.

Pertanto il presente accordo ha una valenza aziendale fermo restando che l'impegno di spesa all'inserimento viene assunto di volta in volta dalle AST territorialmente interessate come a suo tempo stabilito dal DG Asur con nota prot. 20261/2016.



Si fa presente che con l'art.42 della L.R.19/2022 alla data del 31/12/2022 l'ASUR (Azienda sanitaria unica regionale) è stata soppressa e dal 1° Gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende Sanitarie territoriali che subentrano all' ASUR senza soluzione di continuità.

Si evidenzia che l'efficacia degli accordi contrattuali oggetto di approvazione con il presente atto, rimane risolutivamente condizionata all'applicazione del Decreto del Ministero della Salute 19/12/2022, ad oggetto "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie".

La legge 193 del 16/12/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), all'art.36 sospende l'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio Sanitario Nazionale, ed i relativi termini applicativi, del DM del 19 dicembre 2022 (cosiddetto DM "concorrenza") fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni...(omissis) in data 20 dicembre 2012 (Rep.atti n.259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026". Ad ogni buon conto, il D.L. n.202 del 27 dicembre 2024 (cd "Decreto milleproroghe") dispone che il termine per l'adeguamento degli ordinamenti Regionali al DMS "concorrenza", è prorogato al 31/12/2025.

Con DGRM n.1447 del 30/09/2024 sono:

- state aggiornate le tariffe relative alle Residenze collettive per persone malate di AIDS (RC), pertanto le tariffe a far data dal 1 giugno 2024 sono state modificate così come sotto descritto:

Denomin. livello assistenziale e cod. R.R. 1/2018	Denomin. livello assistenziale e cod DGR 289/2015	Quota attuale SSR (€)DGR 561/2007	Quota SSR (€) aggiornata	Quota complessiva attuale (€) DGR 561/2007	Quota complessiva (€) aggiornata
Residenza collettiva per malati AIDS (RC)	RC-Residenze collettive o case alloggio per malati AIDS	€ 132,45	€ 140,26	€ 132,45	€ 140,26

- è stato stabilito che, per ciascuna AST, la spesa annua per l'acquisto delle prestazioni residenziali, semiresidenziali e territoriali – ambulatoriali per persone con infezione da HIV, non potrà eccedere la spesa complessivamente rendicontata in sede di bilancio di esercizio dell'anno 2023 nella medesima area

Il costo stimato in via previsionale per l'anno 2025 è pari ad € **855.367,78**, comprensivo sia della spesa prevista per gli utenti inseriti in strutture regionali HIV pari ad € **767.767,68**, sia di quella prevista per gli utenti inseriti in strutture HIV fuori regione pari ad € **87.600,00**, quindi al di sopra del tetto riferito all'anno 2023.

Il competente servizio sanitario, evidenzia che gli interventi in atto sono tutti connotati dal carattere d'urgenza e improcrastinabilità dell'intervento, per le condizioni socio-sanitarie in cui versano i pazienti, per cui non si intravede la possibilità di percorsi assistenziali alternativi rispetto a quelli in atto, ma che attuerà tutti gli interventi possibili necessari al rispetto del budget di cui al punto n. 7, in tal senso l' UOC Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari attuerà un costante monitoraggio della spesa.

Con questo atto si approvano le allegate Convenzioni, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, con la Casa Alloggio "Il Focolare" di Ancona, gestita dalle "Opere Caritative Francescane o.d.v. e con i n. 5 Alloggi Protetti Riservati (D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007, DGRM n.997/2009 e DGRM 293/2011), per l'erogazione di prestazioni assistenziali a favore di malati di AIDS/HIV e patologie correlate destinati a malati di AIDS e patologie correlate

Tali convenzioni sono conformi allo schema tipo approvato con DM 13/09/1991 e con DGRM 1305/2004 ed hanno effetto dal 01/01/2024 al 31/12/2026, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.



Il costo connesso all'esecuzione degli accordi contrattuali in oggetto, viene previsto tenuto conto degli ospiti in carico all'AST Ancona e delle nuove tariffe e quote di compartecipazione sanitaria, nel modo che segue:

Anno 2024:

- € 132,45 * 9 p.l.* 152 gg. (01/01/2024 -31/05/2024) = € 181.191,60 e € 140,26 * 9 p.l.* 214 gg. (01/06/2024 -31/12/2024) = € 270.140,76 per un totale di **451.332,36 annui** – Casa Alloggio Il Focolare – ORPS 600275
- € 58,96 *5 *366 = **107.896,00 annui** per i n.5 Alloggi Protetti Riservati - L'ulteriore quota sociale di € 15.225,60 (€ 10,40 X 366 gg. X 4) è corrisposta all'Ente Gestore direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza, come da art. 8 della convenzione medesima.

Anni 2025 – 2026:

- € 140,26 * 9 p.l.* 365 gg.= € 460.754,10– Casa Alloggio Il Focolare – ORPS 600275
- € 58,96 *5 *365 = **107,602,00 annui** per i n. 5 Alloggi Protetti Riservati - L'ulteriore quota sociale di € 15.184,00 (€ 10,40 X 365 gg. X 4) è corrisposta all'Ente Gestore direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza, come da art. 8 della convenzione medesima

Tale tetto di spesa annuo viene stabilito fatte salve nuove o diverse disposizioni Naz.li o Reg.li che rendano necessaria la ridefinizione dei termini contrattuali, sia sotto il profilo giuridico che economico.

Tariffe:

- la DGR 1305/04 ha definito l'entità della retta giornaliera per ciascun alloggio protetto riservato, in € 65,76;
- la DGR 561/07 ha aumentato tale retta del 5,5%, pertanto la retta giornaliera ammonta complessivamente ad € 69,36 di cui:
 - € 58,96 quota sanitaria (ivi inclusa la quota sociale regionale di € 10,40)
 - € 10,40 quota sociale a carico dei Comuni o delle famiglie - € 15.184,00 (€10,40 X 365 gg. X 4) per ciascuna annualità.

La quota sociale a carico degli assistiti o dei rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza come indicato nell'art.8 della convenzione, viene versata direttamente all'Ente Gestore, Associazione Opere Caritative Francescane.

Stante quanto sopra premesso,
si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.
Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line* .

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina:

DETERMINA

1. le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio e, quivi, integralmente richiamate, lo schema di Convenzione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (**All 1**), con la Casa Alloggio "Il Focolare", gestita dalle "Opere Caritative Francescane o.d.v." e destinata a malati di AIDS e patologie correlate.



3. Approvare, altresì, l'allegata proposta di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto (**All.2**), per l'erogazione di prestazioni assistenziali a favore di malati di AIDS/HIV e patologie correlate, presso la Casa Alloggio "Il Focolare" di Ancona e presso i n. 5 Alloggi Protetti Riservati (D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007, DGRM n.997/2009 e DGRM 293/2011), come di seguito indicati:

N.	Ubicazione	Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ancona
1	Ancona – Via .G.Bruno, 40 int.4	n.6 del 28.10.14
2	Ancona – Via G. Bruno 38 int.1	n. 2 del 26.08.2013
3	Ancona - Via G. Bruno 38 int. 3	n. 3 del 26.08.13
4	Ancona - Via Indipendenza 5	n.8 del 07.07.10
5	Ancona - Via G. Pergolesi 13	n.2 del 05.05.2020

4. Prendere atto che con l'art.42 della L.R.19/2022 *"alla data del 31/12/2022 l'ASUR (Azienda sanitaria unica regionale) è soppressa e dal 1°Gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende Sanitarie territoriali che subentrano all' ASUR senza soluzione di continuità"*;
5. Dare atto che con DMS 26/09/2023, che modifica il DMS 19/12/2022 *"Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie"*, è stato prorogato al 31/03/2024 il termine assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute (DL 502/92, artt.8-quater co.7 e 8-quinquies co. 1-bis) e che con la L.18/2024 di conversione del DL 215/2023, il suddetto termine è stato prorogato ulteriormente al 31/12/2024;
6. Prendere atto della DGRM 1411/2023 *"L.R. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art.7, co.1 e 2 della L.R.21/2016 – Modifica delle DDGGRR 1194/2020 e 1047/2022"* che stabilisce, tra l'altro, di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali e che *" nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionali in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"*;
7. Prendere ulteriormente atto che con DGRM n.1447 del 30/09/2024 *"Aggiornamento della tariffa relativa alle Residenze collettive per persone malate di AIDS (RC). Modifica alla DGR 561/2007..."*;

- le tariffe a far data dal 1 giugno 2024 sono state modificate così come sotto descritto:

Denomin. livello assistenziale e cod. R.R. 1/2018	Denomin. livello assistenziale e cod DGR 289/2015	Quota attuale SSR (€)DGR 561/2007	Quota SSR (€) aggiornata	Quota complessiva attuale (€) DGR 561/2007	Quota complessiva (€) aggiornata
Residenza collettiva per malati AIDS (RC)	RC-Residenze collettive o case alloggio per malati AIDS	€ 132,45	€ 140,26	€ 132,45	€ 140,26

- è stato stabilito che, per ciascuna AST, la spesa annua per l'acquisto delle prestazioni residenziali, semiresidenziali e territoriali – ambulatoriali per persone con infezione da HIV, non potrà eccedere la spesa complessivamente rendicontata in sede di bilancio di esercizio dell'anno 2023 nella medesima area.



8. Dare atto che il competente servizio sanitario, evidenzia che gli interventi in atto sono tutti connotati dal carattere d'urgenza e improcrastinabilità dell'intervento, per le condizioni socio-sanitarie in cui versano i pazienti, per cui non si intravede la possibilità di percorsi assistenziali alternativi rispetto a quelli in atto e che attuerà tutti gli interventi possibili necessari al rispetto del budget di cui al punto n. 7; l' UOC Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari attuerà un costante monitoraggio della spesa.
9. Dare atto che le Convenzioni di cui sopra, conformi allo schema tipo approvato con DM 13/09/1991 e con DGRM 1305/2004, hanno effetto dal 01/01/2024 al 31/12/2026, fatto salvo quanto previsto dall'art.7, specificando inoltre che la loro efficacia rimane risolutivamente condizionata all'applicazione del Decreto del Ministero della Salute 19/12/2022, ad oggetto " Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie" e alla piena applicazione della L.118/2022 in materia di mercato e concorrenza;
10. Dare atto, inoltre, che tali accordi hanno valenza aziendale e che, pertanto, sono validi per tutte le AST eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dall'AST competente.
11. Fare rinvio al Dirigente Strutture Private Accreditate per la liquidazione delle prestazioni fatturate dall'Ente gestore, previa attestazione rilasciata dal Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche AST Ancona o persona da lui delegata, in relazione alla corretta erogazione delle prestazioni stesse, in favore degli assistiti di questa AST Ancona.
12. Dare atto che il costo connesso all'esecuzione degli accordi contrattuali in oggetto, viene previsto tenuto conto degli ospiti in carico all'AST Ancona e delle tariffe/quote di compartecipazione sanitaria, nel modo che segue:

Anno 2024:

 - € 132,45 * 9 p.l.* 152 gg. (01/01/2024 -31/05/2024) = € 181.191,60 e € **140,26** * 9 p.l.* 214 gg. (01/06/2024 -31/12/2024) = € 270.140,76 per un totale di **451.332,36 annui** – Casa Alloggio Il Focolare – ORPS 600275
 - € 58,96 *5 *366 = **107.896,00 annui** per i n.5 Alloggi Protetti Riservati - L'ulteriore quota sociale di € 15.225,60 (€ 10,40 X 366 gg. X 4) è corrisposta all'Ente Gestore direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza, come da art. 8 della convenzione medesima.

Anni 2025 – 2026:

 - € 140,26 * 9 p.l.* 365 gg.= € **460.754,10**– Casa Alloggio Il Focolare – ORPS 600275
 - € 58,96 *5 *365 = **107,602,00 annui** per i n.5 Alloggi Protetti Riservati - L'ulteriore quota sociale di € 15.184,00 (€ 10,40 X 365 gg. X 4) è corrisposta all'Ente Gestore direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza, come da art. 8 della convenzione medesima.
13. Prendere atto che il costo medesimo fa riferimento al conto 0505100103 e fa carico al budget assegnato all'AST Ancona per ciascuna annualità di vigenza degli Accordi, fermo restando che i tetti di spesa annui, saranno se necessario, adeguati al contenuto di nuove e superiori disposizioni della Regione in merito alla determinazione delle risorse finanziarie del SSR, in quanto atti presupposti e determinanti ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92.
14. Notificare il presente atto al Comune di Ancona ed al Dipartimento di Prevenzione di Ancona, come da art. 7 della convenzione (All.ti 1 e 2).
15. Dare atto che a norma dell'art. 39 comma 8 della L.R. n. 19/2022, la presente determina è efficace



dalla data di pubblicazione all'Alno on line aziendale;

16. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art. 3 - ter, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. .

**Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Claudia Gaberscik)**

**Il Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche
(Dr.Adriano Baldoni)**

**Il Dirigente Amm.vo
Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari
Dott.ssa Fiammetta Matri**

ALLEGATI

- All.1 –Contratto Casa Alloggio “ Il Focolare”
- All.2 – Contratto Alloggi Protetti Riservati
- Nota legale rappresentante “Opere Caritative Francescane”



CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OPERE CARITATIVE FRANCESCANE o.d.v. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI MALATI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE PRESSO LA CASA ALLOGGIO "IL FOCOLARE"- ANNI 2024-2025-2026

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA (successivamente citata AST Ancona) con sede in Ancona, rappresentata dal Direttore dell'AST Ancona Dott. Giovanni Stroppa

E

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPERE CARITATIVE FRANCESCANE o.d.v. con sede a Jesi, Via Frazione Varano n. 204 Ancona, C.F. 93034510425, nella persona del Presidente Padre Alvaro Rosatelli nato a Fratterosa (PS) il 20/09/1945,

Vista la deliberazione amministrativa n. 138 del 14.7.2004 in materia d'interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza nel settore HIV/AIDS;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 9.11.2004 che nel dettare linee di indirizzo attuative della D.A. n. 138/2004, approva altresì lo schema tipo di Convenzione per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie negli "Alloggi Protetti Riservati";

Visto, inoltre, il Decreto del Ministero della Sanità 13 settembre 1991 che approva, tra l'altro, lo schema tipo di Convenzione (si veda all.to B) tra le Unità Sanitarie Locali e le Strutture che gestiscono residenze collettive o case alloggio per le prestazioni socio sanitarie in favore di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;

Visti:

- ✓ la DGRM n.561 del 28.5.2007;
- ✓ la DGRM n.997 del 15.6.2009;
- ✓ il Decreto n.86/S04 del 20.7.2009
- ✓ la DGRM n.293 del 8.3.2011;
- ✓ la DGR n. 716 del 26/06/2017 che, in attuazione dei nuovi LEA, dispone che *"relativamente alle persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57) si deve fare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 08.03.2011 "Attuazione D.A. n. 138/2004 e D.G.R. n. 1305/2004 in materia HIV/AIDS - Linee di indirizzo per la continuità dell'assistenza"*.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Associazione "Opere Caritative Francescane" mette a disposizione dell'AST ANCONA - sede operativa di Ancona - una struttura socio-sanitaria "Casa Alloggio", denominata "**II FOCOLARE**" - ORPS 600275- con una ricettività massima di 10 posti-letto, adibita a residenza collettiva, al fine di assistere soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, come da Carta dei Servizi che l'Associazione medesima produrrà al momento della sottoscrizione dell'Accordo, quale allegato cartaceo alla presente convenzione.

Il Responsabile organizzativo della struttura è il Sig. Luca Saracini e la Direzione Sanitaria è affidata al Dr. Mario Perli, Specialista in Medicina e Chirurgia.

ART. 2

La struttura cod. V6544 - File R- presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Ubicazione: Comune di Ancona, località Angeli di Varano – Via Boranico n. 204/c;
- b) Caratteristiche tipologiche: come da planimetria in allegato cartaceo;
- c) Idoneità strutturale: certificato di abitabilità del 22/02/2001, autorizzazione all'esercizio attività sanitaria del Comune di Ancona in data 7.3.2006, accreditamento istituzionale rilasciato dal Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti in data 05/02/2020 con Decreto n. 24 "L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018 – RINNOVO ACCREDITAMENTO DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "RESIDENZA SANITARIA TERAPEUTICA CASA ALLOGGIO IL FOCOLARE" SITUATA IN FRAZ. VARANO N. 204 COMUNE DI ANCONA (AN), PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA TERAPEUTICA A FAVORE DI MALATI DI AIDS IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N. 10 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA RC- COD.ORPS 600275)".

ART. 3

L'Associazione garantirà la presenza, nella struttura socio-sanitaria, di personale nell'arco delle 24 ore assicurando le seguenti attività:

- Assistenza medica: n. 1 medico con accessi programmati;
- Assistenza domestica svolta da n. 1 operatore per 4 ore al giorno;
- Assistenza socio-culturale svolta da n. 6 operatori;
- Assistenza psicologica svolta da 1 operatore per 4 ore la settimana;
- Consulenza infermieristica, dietetica e fisioterapica.

Tali attività sono affidate all'Associazione medesima, la quale al momento della sottoscrizione dell'Accordo produrrà elenco del personale impiegato nelle attività di cui sopra con relativa qualifica ed orario di servizio prestato.

L'Associazione assicurerà il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori e si impegna ad adeguare il personale socio-sanitario impiegato nella Struttura ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni Naz.li e Reg.li in materia di Autorizzazione ed Accreditamento.

ART. 4

L'Associazione deve curare il costante collegamento della struttura socio-sanitaria con la clinica Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona quale reparto di riferimento, e con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio, sulla base degli indirizzi dell' AST ANCONA.

ART. 5

L'ammissione alla struttura socio-sanitaria dei soggetti, provenienti da qualunque AST Regionale, affetti da AIDS o da patologie correlate, avverrà sulla base della valutazione dell'Unità Funzionale HIV/AIDS che, segnatamente all'AST ANCONA, risulta come di seguito composta:

- Dr.ssa Tiziana Lumachini, operatore sanitario medico, con funzione di Responsabile,
- A.S. Francesca Pierpaoli, operatore socio – sanitario in servizio presso il Dipartimento delle Dipendenze,
- Dr. Andrea Giacometti, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, in qualità di consulente,

valutata la sussistenza delle condizioni cliniche per l'accoglienza nella struttura, la disponibilità e l'idoneità della struttura alle specifiche necessità socio-sanitarie del soggetto e, in base al programma terapeutico-riabilitativo proposto dalla struttura, definisce la durata del periodo di permanenza nella stessa e redige la lista di attesa anche esprimendo giudizi di priorità per soggetti con AIDS conclamata con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità o in condizioni socio-sanitarie particolarmente disagiate.

L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria, all'accettazione del responsabile dei programmi terapeutici riabilitativi di cui all'art. 1 della presente convenzione.

ART. 6

La dimissione del soggetto dalla struttura socio-sanitaria è preventivamente concordata dal Responsabile della stessa con l'Unità di Valutazione funzionale HIV/AIDS dell'AV2, e comunicata all'Area Vasta di residenza dell'assistito, tranne che nei casi di non ottemperanza al regolamento Interno della Casa Alloggio, Patto d'Accoglienza, che si allega in formato cartaceo, su decisione del Responsabile della Struttura, o salvo il caso di abbandono da parte dell'assistito su dichiarazione dello stesso.

Eventuali variazioni del piano terapeutico nel corso del suo svolgimento andranno rivalutate in accordo con l'Unità Funzionale HIV/AIDS.

Brevi allontanamenti (massimo 15 gg. nel trimestre, ai sensi della DGRM n.1305/2004) motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla struttura socio-sanitaria.

Dette assenze devono essere comunicate all' AST ANCONA in cui insiste la residenzialità, nonché all'AST di provenienza dell'assistito, come sopra specificato.

ART. 7

L'AST ANCONA esercita la vigilanza e il controllo igienico-sanitario sulla Struttura attraverso i propri competenti Servizi.

L'AST ANCONA ha facoltà di controllo, anche mediante accessi non preventivamente programmati di personale amministrativo e sanitario, dell'adempimento, da parte dell'Associazione, degli obblighi dalla stessa assunti con la presente convenzione al fine di accertare la rispondenza delle prestazioni socio-sanitarie ed amm.ve, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi previsti dalla L.R. 21/2016 s.m.i. e successivi atti applicativi e/o loro eventuali modificazioni.

La Struttura si impegna altresì ad adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa Nazionale e/o Regionale ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 quarter del D.Lgs 502/92 e s.m.i. nei tempi compatibili pena la risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 8

L' AST territorialmente competente si impegna a liquidare alla Associazione Opere Caritative la retta giornaliera omnicomprensiva di € 140,26 di cui alla DGRM n. 1447 del 30.09.2024, per ogni giornata di presenza degli assistiti residenti.

Il tetto massimo riconoscibile in ciascuna annualità di vigenza dell'accordo **2024-2025-2026** viene stabilito nell'ammontare massimo ed insuperabile/tetto di spesa pari per l'anno 2024, nel quale dall'01 Giugno sono state aumentate le rette, ad € **559.228,36** e pari per le altre annualità ad € **568.356,10**, fermo restando che l'impegno economico fa carico all'AST territorialmente competente all'inserimento, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che economico.

ART. 9

La liquidazione delle somme dovute dall' AST ANCONA alla Associazione Opere Caritative avverrà con cadenza trimestrale entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, o documento idoneo, e della documentazione comprovante l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 10

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR")

nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 11

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST ANCONA, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 13

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST Ancona secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

L'efficacia dell'accordo contrattuale rimane risolutivamente condizionata all'applicazione del Decreto del Ministero della Salute 19/12/2022, ad oggetto "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie". Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che la Legge n. 193 del 16/12/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), art. 36, sospende l'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, ed i relativi termini applicativi, del DM del 19 dicembre 2022 (cosiddetto DM "concorrenza") *"fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni...(omissis) in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026"* e che, ad ogni buon conto, il D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 (cd "Decreto milleproroghe") dispone che il termine per l'adeguamento degli ordinamenti Regionali al DMS "concorrenza" è prorogato al 31/12/2025.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

ART. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile con competenza del Foro di Ancona.

ART. 15

La presente convenzione decorre dal 01.01.2024 ed ha validità fino al 31.12.2026.

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento e rinvio allo schema tipo approvato con D.M. 13.9.91, in particolare, all'allegato B al Decreto medesimo.

ART. 16

La presente convenzione è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 1 lett. b) e registrata in caso d'uso.

Ancona,

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
ASS.NE OPERE CARITATIVE FRANCESCANE
(Padre Alvaro Rosatelli)

IL DIRETTORE AST ANCONA
(Dott. Giovanni Stroppa)

Allegato 2

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN n. 5 ALLOGGI PROTETTI E RISERVATI DI CUI ALLE DD.GRM N. 138/2004, N.561/2007 E N.293/2011, A FAVORE DEI MALATI DI AIDS/HIV E PATOLOGIE CORRELATE - ANNI 2024 - 2026

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (successivamente citata AST ANCONA) con sede in Ancona, rappresentata dal Direttore dell'AST ANCONA Dott.Giovanni Stroppa

E

L'Associazione Opere Caritative Francescane o.d.v., con sede legale in via Frazione Varano n. 204 Ancona, Partita IVA 93034510425, in persona del suo legale rappresentante, Sig. P. Alvaro Rosatelli, nato a Fratterosa (PU), il 20.9.1945, C.F. RSTLVR45P20D791X.

Vista la deliberazione amm.va n. 138 del 14.7.04 in materia d'interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza nel settore HIV/AIDS;

Vista la DGRM n. 1305 del 9.11.2004 concernente le linee di indirizzo attuative della D.A. n. 138/04;

Visto lo schema tipo di convenzione approvato con la medesima DGR n. 1305 del 9.11.2004;

Visti:

- la DGRM n.561 del 28.5.2007;
- la DGRM n.997 del 15.6.2009;
- il Decreto n.86/S04 del 20.7.2009
- la DGRM n.293 del 8.3.2011
- il Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n. 46/AST del 27.03.2013 e n. 243/AST del 28/11/2013;
- il Decreto del Dirigente del PF Disagio Sociale n. 51 del 22/04/2014 e n. 138 del 17/09/2014;
- la DGRM 1221 del 30.12.2015;
- la DGR n. 716 del 26/06/2017 che,

in attuazione dei nuovi LEA, dispone che *"relativamente alle persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57) si deve fare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 08.03.2011 "Attuazione D.A. n. 138/2004 e D.G.R. n. 1305/2004 in materia HIV/AIDS - Linee di indirizzo per la continuità dell'assistenza"*.

PREMESSO

- a) che la deliberazione amministrativa n. 138/2004 prevede l'attivazione di "Alloggi protetti riservati" da destinarsi a soggetti malati di AIDS;
- b) che l'attivazione di tali alloggi è affidata, in via preferenziale, ai soggetti gestori delle "Case Alloggio" accreditate per l'assistenza in regime residenziale di soggetti malati di AIDS;

- c) che l'Associazione Opere Caritative Francescane si è resa disponibile ad attivare e gestire numero 5 "Alloggi protetti riservati";
- d) che con DGR 1305 del 9.11.2004 è stata autorizzata la stipula della presente convenzione;
- e) che con DGRM n.561 del 28.5.2007 sono state approvate le eventuali tariffe giornaliere;
- f) che con DGRM n.997 del 15.6.2009 e successivo Decreto n.86/S04 del 20.7.2009 la Regione Marche ha confermato le precedenti linee di indirizzo ed il programma di interventi in materia di HIV/AIDS;
- g) che con la DGRM n.293 del 8.3.2011 sono state approvate le linee di indirizzo con le quali si impegnano gli Enti del SSN, per quanto di competenza, a dare continuità al programma annuale di interventi previstiomissis....
- h) che le strutture da destinarsi alla funzione di "Alloggi protetti riservati" sono state autorizzate ai sensi della L.R. n.20/2002 e relativo Regolamento Regionale n.1/2004.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Associazione Opere Caritative Francescane, Codice V6544 – File R- mette a disposizione della **AST ANCONA** "Alloggi protetti riservati" per l'erogazione dell'assistenza a soggetti affetti da AIDS/HIV e patologie correlate, così come previsto dalla Deliberazione Amministrativa n. 138 del 14.7.2004 e dalla DGRM 561 del 28.5.2007.

Il Coordinatore Responsabile delle prestazioni erogate nell'ambito degli "Alloggi protetti riservati" è il Dott. Del Pozo Miguel, come da documentazione agli atti.

Supportano le attività 3 operatori esperti in counselling psico-sociale, con 3 accessi settimanali per appartamento, per 60 ore mensili cad, variabili a seconda delle esigenze contingenti, come da documentazione che si conserva presso l'**AST ANCONA– sede Distretto di Ancona**.

Art. 2

I n. 5 alloggi di cui alla DGRM 1305/2004 messi a disposizione dell'Associazione Opere Caritative Francescane e di seguito elencati, presentano le caratteristiche illustrate nelle sopradette relazioni descrittive n.1Bis/A, n.2Bis/A, n.3bis/A e n.4bis/A che si allegano e formano parte integrante della presente convenzione (All.1/bis – All.2/bis- All.3/bis- All.4/bis).

Ubicazione	Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ancona
Ancona - V.G.Bruno, 40 int.4	n.6 del 28.10.14
Ancona – V.G. Bruno 38 int.1	n. 2 del 26.08.2013
Ancona - V.G. Bruno 38 int.3	n. 3 del 26.08.13
Ancona - V. Indipendenza 5	n.8 del 07.07.10
Ancona – V.G.Pergolesi 13	n.2 del 05.05.2020

Art. 3

Gli Alloggi previsti nella presente convenzione sono riservati a soggetti affetti da AIDS/HIV e patologie correlate che, pur presentando una sufficiente autonomia personale da renderli potenzialmente autosufficienti, siano però privi di significativi riferimenti familiari, amicali e relazionali o di bastevoli risorse economiche e che abbiano ancora bisogno di aiuto per migliorare la qualità della vita.

In particolare gli assistiti indicati per il servizio sono quelli che abbiano:

- a) una buona motivazione a non essere istituzionalizzati;
- b) una autosufficienza fisica e psichica che permetta di avere una buona cura e igiene di sé e dell'alloggio;
- c) una stabilizzazione del quadro sanitario ed una buona compliance alle cure;
- d) una sufficiente capacità di gestire il denaro;
- e) una discreta capacità di gestire delle relazioni sociali.

Gli "Alloggi protetti riservati" devono essere impostati in modo da consentire agli utenti di svolgere, in forma riservata, una normale vita lavorativa e di partecipare alle attività sociali e relazionali del territorio. La connotazione di Alloggio protetto "riservato" deve perciò soddisfare il desiderio ed il diritto di riservatezza dell'assistito.

L'ospitalità nell'alloggio è transitoria in quanto deve essere sempre perseguito l'obiettivo del pieno ed autonomo reinserimento nel contesto sociale.

Gli "Alloggi protetti riservati" sono strutture ove sono assicurate prestazioni per la lungo-assistenza, di competenza integrata sanitaria e sociale, finalizzate a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale. L'Associazione garantirà pertanto:

- a) la gestione degli "Alloggi protetti riservati";
- b) il counselling psico-sociale ed il collegamento con il servizio sanitario che ha in cura gli assistiti ospitati nell'alloggio;
- c) il supporto nell'amministrazione dell'Alloggio;
- d) il supporto per il reinserimento lavorativo;
- e) l'assistenza domestica ove necessaria;
- f) l'organizzazione del tempo libero ove necessaria;
- g) attività ludiche ed inserimenti lavorativi

Art. 4

Il soggetto gestore degli "Alloggi protetti riservati", nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, deve curare il costante collegamento con il reparto di malattie infettive o altro reparto ospedaliero di riferimento, con la Casa Alloggio di provenienza e con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio.

Art. 5

L'ammissione agli "Alloggi protetti riservati" dei soggetti affetti da AIDS/HIV o da patologie correlate, provenienti da qualunque AST delle Marche, avviene come segue:

- su proposta della "unità funzionale AIDS/HIV";
- su proposta del reparto malattie infettive che segue il caso;
- su proposta del Responsabile della Casa Alloggio collegata;
- su proposta del Servizio Sociale del Comune tenuto agli obblighi dell'assistenza.

Presso l'**AV2 – sede operativa di Ancona** - L'unità Funzionale AIDS/HIV è così composta:

- Dr.ssa Tiziana Lumachini, operatore sanitario medico, con funzione di Responsabile ;
- A.S. Francesca Pierpaoli, operatore socio – sanitario in servizio presso il Dipartimento delle Dipendenze;
- Dr. Andrea Giacometti, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, in qualità di consulente;

Nell'ammissione agli "Alloggi protetti riservati" è data priorità ai soggetti privi di significativi riferimenti familiari.

L'ammissione è decisa dal Coordinatore degli "Alloggi protetti riservati", sentita la "unità funzionale AIDS/HIV" L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria.

L'ammissione inoltre è subordinata al mantenimento della residenza di origine del soggetto.

Art. 6

La dimissione dall'Alloggio deve essere concordata con l'assistito e, se quest'ultimo lo richiederà, con la "unità funzionale AIDS/HIV" della **AST Ancona** - e con il Comune di origine.

Brevi allontanamenti (massimo 15 giorni nel trimestre) motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla struttura.

Nello svolgimento dell'assistenza, l'Ente Gestore garantirà il rispetto dei fondamentali diritti della persona, eviterà, in tutte le fasi di svolgimento del programma assistenziale, ogni forma di costrizione, e garantirà la volontarietà della permanenza.

Art. 7

Sull'attività degli "Alloggi protetti riservati" l'**AST ANCONA**, competente per territorio, esercita la vigilanza ed il controllo igienico attraverso il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di **Via C.Colombo n.106, Ancona**.

La Regione Marche può promuovere la verifica periodica sull'attività svolta e sulla qualità dell'intervento. Qualora in sede di verifica vengono accertate carenze assistenziali ed inottemperanze, sia la Regione Marche che l' **AST Ancona**, - possono promuovere la risoluzione della presente convenzione, posto che le stesse non vengano sanate nei tempi prescritti.

Art. 8

Le spese per il counselling e per la gestione del singolo alloggio sono così ripartite:

- ▶ quota sanitaria annuale pari ad € 21.520,40 (quota sanitaria inclusa quota sociale Regione € 58,96 X 365 gg.)
- ▶ quota sociale annuale, pari ad € 3.796,00 (quota sociale € 10,40 X 365 gg) a carico degli assistiti o dei Comuni tenuti all'obbligo dell'assistenza, in base alla normativa vigente, versata direttamente all'Ente Gestore.

Tale tetto di spesa annuo di € 86.081,60 viene stabilito fatte salve nuove o diverse disposizioni Naz.li o Reg.li che rendano necessaria la ridefinizione dei termini contrattuali, sia sotto il profilo giuridico che economico.

Con specifico riferimento ai contributi precedentemente riconosciuti dalla Regione per gli alloggi protetti va richiamata la DGR 1221/2016 di recepimento dell'accordo quadro tra Regione Marche, ASUR ed Enti accreditati la quale stabilisce che i "*Tetti di spesa sanitaria regionale programmata per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti e per altre attività dipartimentali*" (Spesa

Lea), l'accordo recita testualmente (pag. 3): "Gli stanziamenti annuali relativi alla Spesa residenziale per tossicodipendenti e tossicodipendenti psichiatrici sopra indicati non comprendono le quote relative alle attività erogate in Area Vasta 1 ed Area Vasta 2 per soggetti con HIV inserite nel precedente Accordo (2012-2014). Tali attività sono finanziate dal budget generale assegnato ad ASUR per le strutture che insistono in Area Vasta 1 ed Area Vasta 2".

Ciò è stato espressamente confermato con nota prot. 360461 del 21/04/2017 del Servizio politiche Sociali e Sport della Regione Marche.

ART. 9

La liquidazione delle somme dovute **dall'AST Ancona** o dalle altre Aree Vaste territorialmente competenti, sarà effettuata in favore dell'Associazione Opere Caritative Francescane entro 60 giorni dall'acquisizione della documentazione amministrativa, indicante i mesi di effettivo funzionamento del servizio, in quattro rate trimestrali.

La quarta rata sarà liquidata previa acquisizione di relazione redatta dal Coordinatore Dott. Del Pozzo Miguel sulle attività svolte nell'anno, sui risultati conseguiti e sulle spese effettivamente sostenute.

La quota a carico dell'assistito o del Comune tenuto all'assistenza viene acquisita direttamente dalla Struttura.

La fatturazione per i residenti della **AST Ancona** - sarà distinta dalla fatturazione per le altre AST marchigiane.

ART. 10

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST ANCONA è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 11

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori,

nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST ANCONA è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST ANCONA, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 13

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST Ancona secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

L'efficacia dell'accordo contrattuale rimane risolutivamente condizionata all'applicazione del Decreto del Ministero della Salute 19/12/2022, ad oggetto "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie". Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che la Legge n. 193 del 16/12/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), art. 36, sospende l'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, ed i relativi termini applicativi, del DM del 19 dicembre 2022 (cosiddetto DM "concorrenza") *"fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni... (omissis) in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026"* e che, ad ogni buon conto, il D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 (cd "Decreto milleproroghe") dispone che il termine per l'adeguamento degli ordinamenti Regionali al DMS "concorrenza" è prorogato al 31/12/2025.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

ART. 14

La sede operativa, attraverso la carta dei servizi da allegare al presente accordo, in formato cartaceo, al momento della sottoscrizione, deve consentire all'utente di conoscere le funzioni della struttura, il progetto riabilitativo/assistenziale e le attività connesse, l'organizzazione, le modalità di accesso, il personale, i reciproci diritti-doveri ed ogni altra informazione utile a meglio dettagliare il servizio offerto.

Art. 15

La presente convenzione decorre dal 01/01/2024 al 31/12/2026.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso in cui debbano essere introdotte modificazioni rispetto all'ubicazione degli alloggi protetti riservati, ferma restando la conformità ai requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia di autorizzazione ed accreditamento e successivi regolamenti di attuazione, queste ultime dovranno essere tempestivamente comunicate all'AST ANCONA unitamente alla documentazione autorizzatoria.

L'Associazione si impegna ad adeguare i propri servizi/alloggi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa Nazionale e/o Regionale ai fini dell'autorizzazione/ accreditamento di cui all'art. 8 quarter del D.Lgs 502/92 e s.m.i. e L.R. 21/2016 s.m.i. nei tempi compatibili, pena la risoluzione del presente accordo contrattuale.

Art. 16

La presente convenzione è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art.25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 1 lettera b) e registrata in caso d'uso.

Ancona.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
ASSOCIAZIONE OPERE CARITATIVE FRANCESCANE
(Padre Alvaro Rosatelli)

IL DIRETTORE AST ANCONA
(Dott. Giovanni Stroppa)